# Sanzioni Ruoli

## Sanzioni amministrative agenti di affari in mediazione

**L'esercizio abusivo della professione (esercizio dell'attività senza iscrizione nel ruolo)** è punito con una sanzione amministrativa da un minimo di **€ 7500,00** ad un massimo di **€ 15000,00** (art. 1 comma 47 - L. 296/2006).
Il pagamento con effetto liberatorio ai sensi della legge 689/1981 è pari **€ 5000,00**
A coloro che sono incorsi per tre volte nelle sanzione, anche se vi sia stato pagamento con effetto liberatorio, si
applicano, le pene previste dall'art. 348 c.p., nonchè l'art 2231 c.c.

Il **mancato deposito di moduli o formulari** di cui l'agente si avvale per l'esercizio della propria attività è punito con la sanzione di **€ 1549,38** (art. 21 comma 1 - D.M. 452/90).

L'agente che si avvale di moduli o formulari diversi da quelli depositati è punito con la sanzione di **€ 516,46** (art. 21 comma 2 - D.M. 452/90).

## Agenti e rappresentanti di commercio

- a) L'esercizio dell'attività di agente/rappresentante senza l'iscrizione nel Ruolo è punito con la sanzione amministrativa consistente nella somma compresa tra € 516,00 e € 2.065,00.
- b) Alla stessa sanzione sono soggetti i mandanti che stipulano un contratto di agenzia o rappresentanza con chi non è iscritto nel Ruolo.

## Ricorsi

I soggetti che ricevono una contestazione o notifica di un verbale di accertamento di violazione amministrativa possono:

- Estinguere il procedimento sanzionatorio effettuando il pagamento in misura ridotta nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di ricezione della contestazione o notificazione;
- Presentare scritti difensivi in carta libera entro 30 giorni dalla ricezione della contestazione o notificazione all'U.O. Affari legali e Gestione Risorse Umane, richiedendo altresì - qualora lo desiderino - una audizione personale. In tal caso occorre allegare copia degli atti di accertamento.

Nei casi previsti dalla legge i verbali di accertamento per i quali non sia stato effettuato il pagamento

in misura ridotta, vengono trasmessi dagli organi accertatori all'U.O. Affari legali che, una volta esaminata la documentazione e gli eventuali scritti difensivi pervenuti, provvede ad emettere motivata ordinanza ingiunzione di pagamento o, nel caso in cui venga ritenuto infondato l'accertamento, una motivata ordinanza di archiviazione degli atti.

Avverso l'ordinanza ingiunzione di pagamento è ammesso il ricorso alla autorità giudiziaria competente per valore o materia (Giudice di Pace o Tribunale), entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento.
In caso di mancato pagamento nei termini dell'ordinanza/ingiunzione, l'ufficio provvede all'attivazione delle procedure per il recupero coattivo delle somme dovute con le relative maggiorazioni tramite il concessionario di riscossione.

Stampa in PDF

PDF

Ultima modifica

Gio 28 Dic, 2023

Condividi

Reti Sociali

RATING TEST

Select rating
Average: 4 (1 vote)

Aliquota